

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 04/06/1999 n. 5455

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4

L'appaltatore risponde nei confronti dei terzi dei danni che siano derivati dall'inosservanza delle regole tecniche e dalla comune diligenza, anche quando l'opera sia compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori (salvo l'eventuale concorso di colpa fra direttore dei lavori o committente ed appaltatore), a meno che l'appaltatore non abbia agito quale "nudus minister" e cioè senza alcuna libertà di determinazione e di decisione.